

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

GIOVEDÌ 4 GIUGNO 1964

(16^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Integrazioni alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relative all'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana » (197) (D'iniziativa dei senatori Bartolomei e Moneti) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 205, 206
ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	199, 204, 206
BARTOLOMEI	199, 201, 203, 205
CAPONI	198, 199, 203, 204, 205
CARELLI	201
FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste	199, 205
GRIMALDI	204
MORETTI	200, 203, 205
TIBERI, relatore	199, 200
TORTORA	199, 201, 202, 203

« Modifiche e integrazioni alla legge 23 dicembre 1917, n. 2043, relativa al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del lago Trasimeno » (510) (D'iniziativa dei deputati

Cruciani e Radi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 213, 214, 215
ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	214, 215
CAPONI	215
TIBERI, relatore	213

« Modifica dell'articolo 29 della legge 2 giugno 1961, n. 454, recante il Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura » (511) (D'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	213
ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	213
GOMEZ D'AYALA	213
PAJETTA, relatore	213

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Asaro, Attaguile, Baracco, Bolettieri, Canziani, Carelli, Ca-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

16ª SEDUTA (4 giugno 1964)

taldo, Cipolla, Compagnoni, Conte, Cuzari, Di Rocco, Gomez D'Ayala, Grimaldi, Marchisio, Milillo, Militeri, Moretti, Pajetta Noè, Rovella, Santarelli, Stirati, Tiberi, Tortora e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Colombi è sostituito dal senatore Caponi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Bartolomei e Moneti.

Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Ferrari Aggradi e il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Antoniozzi.

BOLETTIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bartolomei e Moneti: « Integrazioni alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relative all'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana » (197)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bartolomei e Moneti: « Integrazioni alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relative all'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la discussione del presente disegno di legge in un primo momento fu rinviata in quanto il Governo obiettò che l'argomento avrebbe potuto essere trattato in occasione dell'esame del provvedimento sugli enti di sviluppo; in un secondo momento, però, anche a seguito delle sollecitazioni dei presentatori e dei parlamentari della zona, soprattutto sotto il profilo dell'urgenza, al fine di permettere a questo Ente di funzionare, le parti che erano in contrasto sul mantenimento o meno dell'articolo 4 del provvedimento decisero di raggiungere un accordo per poter comunque di nuovo mettere all'ordine

del giorno della Commissione il disegno di legge, esaminarlo ed eventualmente approvarlo.

Ora, poichè mi risulta che tale accordo sarebbe stato raggiunto e consisterebbe nella soppressione dell'articolo in questione, io ritengo che questa mattina si potrebbe procedere speditamente fino all'approvazione definitiva del disegno di legge. Ricordo inoltre agli onorevoli colleghi che nel corso della precedente seduta venne chiusa la discussione generale e furono presentati degli emendamenti al provvedimento in esame dal relatore, nonchè degli articoli aggiuntivi che recano la firma dei senatori Tortora, Bartolomei e Salari, che sono stati già illustrati dai presentatori. Li esamineremo, comunque, in sede di discussione dei singoli articoli.

CAPONI. Vorrei fare una breve dichiarazione in merito a quanto fu deciso nella precedente riunione, nel corso della quale venne discusso il disegno di legge in oggetto.

Noi riaffermiamo le nostre osservazioni critiche che si riferivano soprattutto al fatto che il provvedimento in questione si propone la delimitazione del territorio in cui è portato ad operare l'Ente e si stabilisce la individuazione delle zone da classificare a comprensori di bonifica di prima categoria senza che sia stato chiamato a decidere al riguardo l'organo competente, cioè il Consiglio di amministrazione, in cui sono presenti rappresentanti delle diverse organizzazioni sindacali e degli enti locali. Ora, però, poichè ci è stato fatto presente che il Consiglio di amministrazione non sarebbe in grado di operare se non si approvassero gli emendamenti presentati, per non pregiudicare e per non ritardare l'entrata in funzione del Consiglio stesso non ci opponiamo a chè si proceda all'approvazione del provvedimento, naturalmente con l'impegno — secondo l'accordo in precedenza aggiunto — che sia soppresso l'articolo 4. Non abbiamo nulla in contrario peraltro a riesaminare la materia contenuta in detto articolo in sede di discussione del disegno di legge sugli en-

ti di sviluppo, sempre che — però — non siano pregiudicate le attribuzioni e le funzionalità dell'ente regionale di sviluppo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il territorio dove opera l'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana senese, perugina, aretina, delle valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'alta Valle del Tevere umbro-toscana, istituito con la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è quello compreso entro i confini indicati nell'allegato A alla presente legge.

Il relatore ha proposto un emendamento tendente a sostituire le parole « dove opera l'Ente autonomo » con le altre « di interesse dell'Ente autonomo ».

T I B E R I , *relatore*. Ho ritenuto opportuno proporre tale emendamento in quanto ritengo che, trattandosi di irrigazione, cioè di uso di acque, parlare di operatività costituisca un senso più restrittivo rispetto all'ambito territoriale; al contrario, sostituendo le parole « dove opera l'Ente autonomo » con le altre « di interesse dell'Ente autonomo », si viene ad allargare il concetto anche all'uso di corsi d'acqua che vengono a confluire nel bacino in considerazione.

F E R R A R I A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo si rimette alla Commissione.

C A P O N I . Non dimentichiamo che c'è quella famosa questione tra toscani ed umbri a proposito del lago Trasimeno: sarebbe meglio lasciare la dizione primitiva.

B A R T O L O M E I . La modifica proposta dal relatore è stata suggerita da considerazioni di ordine tecnico: cioè non si vuole allargare il comprensorio, in quanto questo è già stato definito dall'articolo 3, ma si

può verificare il caso che le opere di irrigazione richiedano delle infrastrutture, come canali di scolo e prese di adduzione; opere tutte non comprese nel comprensorio dell'ente, per cui la elasticità delle parole permetterebbe anche a territori non direttamente compresi di uscire da quei confini senza così vincolare l'azione dell'ente stesso.

T O R T O R A . Dato che si tratta di problemi di irrigazione di territori non facilmente definibili, noi accogliamo l'emendamento proposto.

C A P O N I . Dichiaro che la parte politica cui appartengo si astiene dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto all'articolo 1.

(E approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

In applicazione dell'articolo 11 della citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048, sono classificati comprensori di bonifica di prima categoria ai sensi del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche e integrazioni, quei territori compresi nelle zone di operatività dell'Ente entro i confini indicati nell'allegato B alla presente legge.

Per tali comprensori si applicano a tutti gli effetti le norme previste dall'articolo 7 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, per la Maremma toscana, Lazio e Meridione.

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Faccio notare che in conseguenza dell'emendamento apportato all'articolo 1, sarebbe bene parlare, nel primo comma dell'articolo 2, di territori compresi nelle zone di interesse dell'Ente, invece che di « operatività dell'Ente ».

Ma non faccio di ciò oggetto di proposta formale.

P R E S I D E N T E . È stato presentato dal relatore il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma:

« Sono estese al territorio in cui opera l'Ente le provvidenze previste dagli articoli 7 e 44 delle norme sulla bonifica integrale, approvate con regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e dagli articoli 8, 11 e 24 della legge 2 giugno 1961, n. 454, in favore dei comprensori di prima categoria ricadenti nella Maremma toscana.

Ai comprensori di bonifica ricadenti nel territorio di operatività dell'ente si applicano, inoltre, le norme di cui all'articolo 19 del regio decreto 26 luglio 1929, n. 1530 ».

T I B E R I , *relatore*. Questo emendamento non ha un carattere decisamente sostanziale; cerca soltanto di fare un'ulteriore precisazione.

P R E S I D E N T E . Nel comma originario però si parlava soltanto dell'articolo 7; ora vedo che è stato aggiunto anche il 44...

T I B E R I , *relatore*. Esatto; l'articolo 7 in questione, al secondo comma, recita: « Le opere di cui all'articolo 2 lettera a) e le opere di sistemazione dei corsi d'acqua di pianura quando siano da eseguire per la bonifica di comprensori ricadenti per la maggior parte nella Venezia Giulia, nella Maremma toscana, nel Lazio, nel Mezzogiorno e nelle Isole sono a totale carico dello Stato ».

Il terzo e il quarto comma precisano meglio la portata di questi oneri:

« La spesa delle altre opere di competenza statale è sostenuta dallo Stato per il 75 per cento nell'Italia settentrionale e centrale esclusa la Venezia Giulia, la Maremma toscana e il Lazio e per l'87,50 per cento in queste e nelle altre regioni.

Nei comprensori di prima categoria il concorso dello Stato può essere elevato rispettivamente all'84 e al 92 per cento ».

L'articolo 44, che precedentemente non era stato menzionato, al secondo e al terzo comma afferma:

« Nella spesa di costruzione degli acquedotti rurali lo Stato concorre nella misura del 75 per cento.

Nella spesa di impianto di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica ad uso agricolo, lo Stato concorre nella misura del 45 per cento e nella spesa dei macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia stessa o di apparecchi meccanici di dissodamento nella misura del 25 per cento ».

Ci sono infine gli articoli 8, 11, 24 del Piano verde che fanno riferimento ai contributi in conto capitale per opere di miglioramento, per irrigazione ed agevolazioni per la esecuzione di opere pubbliche.

Quanto poi alle parole contenute nell'emendamento da me proposto « Ai comprensori di bonifica ricadenti nel territorio di operatività dell'Ente si applicano inoltre le norme di cui all'articolo 19 del regio decreto 26 luglio 1929, n. 1530 », ricordo che tale articolo precisa che nel Mezzogiorno d'Italia e nelle Isole il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere direttamente alla costruzione di serbatoi e laghi artificiali destinati prevalentemente a irrigazione.

Queste precisazioni spero che siano sufficienti ad illustrare il contenuto dell'emendamento da me proposto.

M O R E T T I . Con questo articolo 2 si vogliono estendere all'Ente per la Val di Chiana gli stessi poteri che hanno i consorzi di bonifica in base alla legge del 1933. Per quanto riguarda i contributi non trovo da fare obiezioni; invece bisogna chiarire se si vuole estendere questa competenza anche ai Consigli di amministrazione. È bene ricordare che tutto il contrasto a questo proposito è sorto proprio per il metodo di eleggibilità dei consigli di amministrazione. Per quanto mi riguarda sarei del parere che anche l'Ente per la Val di Chiana debba assumere le stesse caratteristiche per quanto riguarda i consigli di amministrazione.

T I B E R I , *relatore*. La risposta è facile, perchè sono previsti dei consorzi che pos-

sono nascere nell'ambito del comprensorio. L'articolo 3, come i colleghi possono facilmente leggere, prevede che, laddove non esistono consorzi tra proprietari, l'ente assume tutte le iniziative e i compiti previsti dal citato regio decreto-legge, cioè le norme che sono state sancite non ostacolano e tantomeno condizionano la libera formazione di questi consorzi, i quali sono regolati dalle norme che sussistono. Non ci sono imposizioni nè limitazioni alla sfera d'azione dei consorzi stessi.

TORTORA. In definitiva l'Ente mantiene la sua fisionomia e questa è stabilita nel disegno di legge. Non costituiamo eccezioni, nè vogliamo creare conflitti di competenza

PRESIDENTE. Ritengo che non sia stata compresa perfettamente la portata dell'emendamento. Con esso si vogliono estendere all'ente gli stessi benefici previsti dalla legge per i consorzi di bonifica.

BARTOLOMEI. A maggior chiarimento l'articolo 2 prevede semplicemente, sulla base della legge, di dare una certa classifica a determinati territori compresi nell'ambito dell'ente; l'articolo 3 infatti dice che l'ente può operare laddove l'iniziativa privata non opera, cioè dove non si costituiscono spontaneamente i consorzi. In definitiva l'ente interviene dove c'è carenza di iniziativa privata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Tiberi.

(E approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo modificato.

(E approvato).

Art. 3.

Nelle zone classificate a comprensorio di bonifica di cui al precedente articolo, ove non esistano Consorzi fra proprietari, l'Ente

assume tutte le iniziative e i compiti previsti dal citato regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni.

(E approvato).

Art. 4.

Fermi restando i compiti previsti dalla sua legge istitutiva, si estendono, a tutti gli effetti, all'Ente in oggetto, le norme sugli Enti di sviluppo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, in attuazione della delega prevista dall'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

CARELLI. Tutti noi ricordiamo che il provvedimento si arrestò proprio perchè erano sorte delle perplessità in ordine all'articolo 4 e che appunto per evitare equivoci nell'interpretazione e per orientare ai fini operativi la discussione su un disegno di legge più armonico, più contenuto, più chiaro e quindi più applicabile, il senatore Bartolomei propose molto opportunamente, in considerazione del fatto che lo stesso argomento dovrà essere trattato anche da altri disegni di legge, la soppressione dell'articolo in esame.

Ora quindi, epurato il provvedimento — mi si passi la parola non opportuna — da qualsiasi elemento di contrasto, ritengo che sia dovere da parte nostra approvarlo nell'interesse di una zona che deve essere senza altro valorizzata. E dico questo perchè, pur non essendo della zona considerata dal disegno di legge in esame, appartengo ad una altra regione nella quale gli stessi indirizzi potrebbero avere uguali possibilità di attuazione. Si tratta in fondo di una attività di miglioramento di una determinata zona e tale attività deve essere in ogni modo favorita perchè vi è grande bisogno di iniziative di questo genere.

BARTOLOMEI. Presento il seguente ordine del giorno:

« La Commissione agricoltura del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 197, che

integra la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, pur riconoscendo la validità dei motivi che la richiesta di riconoscimento delle attribuzioni di ente di sviluppo all'Ente in oggetto ha, quale logico e naturale completamento della legge istitutiva, decide di stralciare l'articolo 4 del medesimo disegno di legge, affermando la volontà di riesaminare tale problema, per un migliore coordinamento delle competenze, in sede di discussione del disegno di legge per la istituzione dell'Ente di sviluppo regionale dell'Umbria o quanto meno in sede di discussione del disegno di legge generale degli Enti di sviluppo ».

Aggiungo che restano ovviamente impregiudicate la funzionalità e la competenza degli enti stessi.

TORTORA. A me pare che l'ordine del giorno presentato dal senatore Bartolomei venga ad eliminare definitivamente qualsiasi perplessità. Con tale ordine del giorno infatti si accoglie la richiesta di sopprimere l'articolo 4 del provvedimento; tuttavia, poichè gli enti di sviluppo tra l'altro dovranno anche provvedere al coordinamento dei vari strumenti che operano nel settore, fatalmente quando si discuterà dei compiti di tali enti si dovrà prendere in considerazione ed inquadrare anche l'Ente considerato dal presente provvedimento.

Ci dichiariamo pertanto favorevoli all'approvazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la soppressione dell'articolo 4.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Bartolomei.

(È approvato).

Dopo l'articolo 4, testè soppresso, i senatori Tortora, Bartolomei e Salari propongono di inserire un articolo del seguente tenore:

« L'articolo 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente:

” Sono organi dell'Ente autonomo il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il Presidente ed il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio di amministrazione è composto di:

a) un Presidente scelto in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

b) due vice Presidenti scelti in due terne proposte dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

c) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero dei lavori pubblici, ed uno del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri;

d) tre rappresentanti degli agricoltori, tre rappresentanti dei coltivatori diretti, tre rappresentanti dei mezzadri, designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative operanti nelle provincie di Arezzo, Siena e Perugia;

e) i Presidenti dei Consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza dell'Ente;

f) i Presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura delle provincie di Arezzo, Siena e Perugia, o un loro delegato;

g) un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni provinciali di Arezzo, Siena e Perugia.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

La Giunta esecutiva dell'Ente è composta del Presidente, dei due vice Presidenti e di quattro consiglieri eletti dal Consiglio di amministrazione i quali durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi, e tre supplenti, funzionari rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro. Esso è nominato con decreto del

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

16ª SEDUTA (4 giugno 1964)

Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati » ».

C A P O N I . Come ho già avuto modo di dichiarare all'inizio della discussione, noi siamo d'accordo sugli emendamenti aggiuntivi presentati dai senatori Tortora, Bartolomei e Salari, proprio perchè vogliamo che il Consiglio di amministrazione entri al più presto realmente in funzione.

Ora, però, al fine di evitare che la Giunta esecutiva, che noi andiamo a costituire, sia composta esclusivamente, ad esempio, di aretini, sono del parere che sarebbe opportuno inserire nell'articolo in questione una espressione che stabilisse la rappresentativa della Giunta stessa. Lungi da me in questo momento qualsiasi manifestazione di campanilismo, ma è necessario tenere presente la situazione esistente: sono infatti a tutti note le vicende che ci portarono la volta scorsa ad assumere una posizione contraria alla approvazione del provvedimento.

Ritengo pertanto opportuno che nella Giunta siano presenti i rappresentanti delle tre province interessate: Siena, Arezzo e Perugia.

B A R T O L O M E I . Ma la Giunta è composta da quattro Consiglieri eletti dal Consiglio di amministrazione e la formazione stessa del Consiglio è tale che quel risultato si ottiene spontaneamente nell'interesse delle zone. È nella logica delle cose!

C A P O N I . Insisto nella mia richiesta anche perchè purtroppo io non credo nella logica delle cose!

T O R T O R A . Si potrebbe votare un ordine del giorno nel quale si raccomandi la rappresentativa della Giunta...

B A R T O L O M E I . Desidero richiamare l'attenzione del senatore Caponi sul fatto che la composizione stessa del Consiglio di amministrazione è disposta tenendo conto della rappresentatività delle tre province interessate, il che — anche non volendo — porta come conseguenza la nomina dei Consiglieri che faranno parte della Giunta — ri-

peto — in termini di rappresentatività. Basta infatti che i Consiglieri umbri non votino quelli aretini e viceversa per giungere alla conclusione desiderata dal senatore Caponi.

C A P O N I . Si potrebbe inserire nell'ultimo comma l'espressione « in base a criteri di rappresentatività delle tre province interessate ».

P R E S I D E N T E . A mio avviso, allora, sarebbe ancora più semplice dire « e di quattro Consiglieri rappresentanti le province interessate ».

C A P O N I . Sono d'accordo sulla formula proposta dall'onorevole Presidente.

B A R T O L O M E I . A me sembra che si sarebbero potute inserire all'ultimo comma dell'articolo dopo le parole « Consiglieri eletti » le altre « in base a criteri di rappresentatività » così come è stato suggerito dal senatore Caponi. Accetto comunque la dizione proposta dall'onorevole Presidente.

M O R E T T I . Desidero rilevare che in questo articolo non è detto da chi viene eletto il Consiglio di amministrazione.

B A R T O L O M E I . Di questo si occupa la legge istitutiva, che prevede anche come è composto. L'articolo in discussione mira semplicemente a creare un altro Vice presidente in aggiunta a quello già previsto nella legge istitutiva ed un organo intermedio rappresentato dalla Giunta esecutiva. La creazione di una Giunta si è resa necessaria per due motivi di carattere funzionale: per un motivo di tempo, in quanto ovviamente non è possibile ad ogni pie' sospinto convocare il Consiglio di amministrazione, nonchè per un motivo di ordine finanziario, in considerazione del fatto che la convocazione del Consiglio di amministrazione comporta indubbiamente oneri considerevoli.

In base all'articolo aggiuntivo da noi proposto viene invece nominata questa Giunta esecutiva che sotto certi aspetti dovrebbe rendere più rapida ed efficiente la funzionalità dell'Ente stesso ed inoltre permettere —

essendo a contatto con il Presidente, contrariamente a quanto avveniva in base alla legge istitutiva, nella predisposizione dei principali atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione — un allargamento delle possibilità di controllo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Tortora, Bartolomei e Salari con la modifica da me stesso suggerita ed accolta dai proponenti.

(È approvato).

I senatori Tortora, Bartolomei e Salari propongono di inserire un altro articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« La Giunta collabora col Presidente nella predisposizione dei principali atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'amministrazione e particolarmente:

- a) statuto, regolamento del personale e norme per il funzionamento dei servizi;
- b) bilancio preventivo, conto consuntivo e relazioni relative;
- c) piano di classifica della proprietà ai fini della determinazione dei criteri di contribuzione.

Spetta alla Giunta provvedere nelle seguenti materie, ferme restando le attribuzioni del Consiglio;

- a) sui servizi di esattoria, tesoreria e Cassa;
- b) sui ruoli di contribuzione in conformità al piano di classifica e al bilancio preventivo approvati dal Consiglio;
- c) sui progetti esecutivi e le perizie di variante;
- d) sulle licenze e concessioni temporanee;
- e) sugli impegni di spesa di importo non superiore ai 30 milioni, restando demandati alla competenza del Consiglio gli impegni d'importo superiore;
- f) su altri affari che il Consiglio ritenga di demandare alla Giunta in sede consultiva o deliberante ».

CAPONI. Ritengo che sarebbe bene all'inizio dell'articolo sopprimere la parola « principali ».

ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Io sono del parere che sarebbe preferibile sostituire le parole « dei principali atti da sottoporre alla approvazione del Consiglio d'amministrazione e particolarmente » con le altre « dei seguenti atti da sottoporre alla approvazione del Consiglio d'amministrazione ».

Comunque, se la Commissione fosse dell'avviso di accogliere la richiesta del senatore Caponi di sopprimere la parola « principali », si dovrebbero sopprimere secondo me anche le altre « e particolarmente ».

CAPONI. Mi sembra che con la dizione suggerita dall'onorevole Sottosegretario di Stato si venga a limitare la possibilità di collaborazione della Giunta.

Per quanto si riferisce alla seconda parte dell'articolo, poi, relativa alle materie nelle quali spetta alla Giunta provvedere, desidererei sapere se, ad esempio, una spesa di 300 milioni adottata dalla Giunta deve essere sottoposta o meno alla ratifica del Consiglio d'amministrazione.

PRESIDENTE. Tutto dev'essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione, come risulta chiaramente dal primo comma dell'articolo.

GRIMALDI. Il caso considerato dal senatore Caponi ricade nella sfera del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, nel quale appunto è previsto quali sono gli atti che possono emettere gli organi amministrativi.

PRESIDENTE. Il provvedimento relativo ai consorzi di bonifica si riferisce ai contributi; non so se si riferisce anche alle modalità amministrative.

Comunque, lei ritiene allora che questo articolo sia superfluo?

GRIMALDI. Io ritengo che tutto sia regolamentato dal decreto n. 215 predetto e

che quindi sia sufficiente fare riferimento ad esso.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non è possibile togliere ogni iniziativa al Presidente. Arriveremo al punto che il Presidente, per comprare una penna, deve sottoporre l'iniziativa alla Giunta! Questo significa paralizzare la funzionalità degli organi.

CAPONI. Si parla di atti da sottoporre al Consiglio di amministrazione, non di comprare una penna.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho fatto un esempio. Comunque non potete pretendere di paralizzare l'iniziativa di un organo esecutivo.

MORETTI. Ma l'organo deliberativo è il Consiglio...

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. « La Giunta collabora col Presidente nella predisposizione dei principali atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione » dice l'articolo. Ora questo è un ente economico, e come tutti gli enti economici deve avere una certa elasticità.

Voi prima invocate degli strumenti che siano utili allo sviluppo dell'agricoltura; poi, quando questi si predispongono, venite a porre delle considerazioni che si contrappongono con le finalità che volete perseguire. Bisogna dare all'organo esecutivo per eccellenza questa possibilità di iniziativa; se gli togliete questa facoltà, come fa a funzionare l'Ente?

PRESIDENTE. Ho l'impressione che veramente si porrebbe l'organismo in condizioni di non funzionare. Se domani il Presidente abusasse di questo suo potere, potere che gli si vorrebbe togliere, ci sarà il Consiglio che lo potrà mettere in minoranza. Mi pare che, senza toccare la sostanza, per una ragione formale, andremmo a creare delle difficoltà.

BARTOLOMEI. Si è voluta fare una specificazione in questo senso: si è voluto rendere maggiormente partecipe il Consiglio della funzionalità dell'ente, e in conseguenza si è creduto opportuno specificare tra i principali atti quelli che si considerano particolari del Consiglio, fermo restando il principio che il Presidente, essendo organo esecutivo, abbia la facoltà di prendere iniziative particolari da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Mi pare che rispetto alla legge istitutiva si sia fatto un notevole passo avanti nel valorizzare le funzioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente. Ma spingere questa valorizzazione fino a imbalsamare o quasi la figura del Presidente, è un assurdo, significa ridurre a zero la funzionalità dell'ente stesso; quindi mi permetto di insistere sull'opportunità di approvare l'articolo così come è. D'altronde voi approvaste la legge istitutiva nella quale si deferiva al Presidente una somma di poteri che viene appunto limitata da questo emendamento!

CAPONI. Fu appunto una delle ragioni per cui noi non votammo quella legge. Non vogliamo cose assurde, vogliamo soltanto che ci sia una certa collegialità in tutti gli atti. Comunque non insisto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo aggiuntivo nel testo in cui è stato presentato.

(È approvato).

Do ora lettura del terzo articolo aggiuntivo presentato dai senatori Bartolomei, Tortora e Salari.

« L'articolo 5 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente:

“ Il Presidente ha tutti i poteri di rappresentanza dell'Ente, può deliberare in via d'urgenza su materie che non eccedono l'ordinaria amministrazione, convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione e la Giunta esecutiva, e ne esegue le deliberazioni.

Può inoltre assumere impegno di spesa per importo non superiore ai 10 milioni.

Le deliberazioni assunte in via d'urgenza devono essere sottoposte all'esame della Giunta esecutiva, che deve essere convocata entro il termine di 20 giorni.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei Vice presidenti da lui incaricato " ».

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei far notare che sarebbe bene che si dicesse non « il Presidente ha tutti i poteri di rappresentanza », ma « il Presidente ha la rappresentanza ».

P R E S I D E N T E . È una questione puramente formale sulla quale credo non ci siano difficoltà.

Metto ai voti l'articolo con l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

(È approvato).

Segue infine l'ultimo emendamento dei senatori Bartolomei, Tortora e Salari i quali propongono un articolo aggiuntivo, di cui do lettura:

« All'articolo 7 della legge 18 ottobre 1961 n. 1048, le parole: " del Vice presidente " sono sostituite dalle altre: " dei Vice presidenti " ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli allegati di cui do lettura:

Allegato A

*Delimitazione del territorio
di operatività dell'Ente*

La linea che circoscrive il territorio di competenza dell'Ente ha il seguente sviluppo:

partendo dal confine interprovinciale Arezzo-Firenze-Forlì in località M. Falterona (m. 1654) segue il confine provinciale Arezzo-Forlì lungo la dorsale appenninica attraverso

Poggio Scali (m. 1520), Passo Fangacci (m. 1234), Passo dei Mandrioli (m. 1133), Passo Rotta dei Cavalli (m. 1172), M. Nero (m. 1234), fino a Poggio Castagnolo (m. 1172); di qui segue il confine comunale del tratto contiguo nei Comuni di Pieve S. Stefano e Badia Tedalda, passando per il M. Zucca (m. 1263), per raggiungere, lungo il crinale, Poggio dell'Aquila (m. 1037) e quindi, attraverso M. dei Frati (m. 1454), raggiungere a M. Maggiore (m. 1384) il confine provinciale Arezzo-Pesaro che segue fino alla località « Il Montaccio »; di qui attraversa M. Moricce (m. 968) e M. Valmeronte (m. 978) ritrova il confine provinciale Perugia-Pesaro che segue fino alla Madonna dei Cinque Faggi e da qui si stacca di nuovo dal confine provinciale per risalire a M. Splendore (m. 773) passare per il M. Castellaccio (m. 839), Passo del Cardinale, M. di Petazzano, Madonna del Carmine e proseguire verso M. Pollo lungo il crinale, fino a raggiungere M. Picognola a quota 972.

Prosegue attraverso M. Le Pianelle (m. 983), M. Motette (m. 1331), M. Le Gronde (m. 1373), M. Cucco (m. 1566) e di qui arriva al confine provinciale Perugia-Ancona in località M. Lo Spicchio (m. 1200); da qui volge a Sud, seguendo detto confine, toccando Colle di Fossato (m. 740) e quindi M. Maggio (m. 1361), sino a Campottone; da qui segue il confine provinciale Perugia-Macerata, proseguendo verso Sud attraverso M. Berella (m. 1095), M. Pennino (m. 1570), Colfiorito (m. 763), e quindi poco dopo M. La Macchia (m. 1039), lascia il confine provinciale Perugia-Macerata per risalire la dorsale dell'Appennino umbro toccando le località di M. S. Salvatore (m. 1143), M. Fugo (m. 1120), Colle Valeo (m. 929) fino a M. Santo (m. 1329), di qui prosegue attraverso M. Maggiore (m. 1428) fino a M. Piano (m. 904).

Da M. Piano attraverso Vallocchia, Castelmonte, Pizzo Corno (m. 1148), La Forcella (m. 828), arriva al confine provinciale Perugia-Terni in località M. Castiglione (m. 928); da qui segue detto confine per Cima Panco (m. 1042), Villa S. Faustino e La Roccaccia (m. 411), seguendo poi il corso del Tevere fino alla confluenza con il fiume Paglia. Si stacca per raggiungere S. Egidio sul confine

provinciale Terni-Viterbo, che segue fino a S. Pietro Acquaeortus. Risale poi verso Nord passando per S. Casciano, Monte Cetona, Poggio Piano (m. 833), Poggio Camporale, Poggio Rotondo, Poggio Pietraporciana, Poggio Rullo, La Foce, Montepulciano; di qui, lungo la strada che da Montepulciano va a Sivicciano, raggiunge Piazza di Siena, Villa dei Boschi, Poggio Pinci, da dove, piegando verso est lungo la strada provinciale per Asciano, raggiunge sulla statale n. 73 Taverne d'Arbia. Segue la statale n. 73 fino all'innesto con la statale n. 2 (Cassia) che segue fino al confine provinciale Firenze-Siena nei pressi di Poggibonsi.

Da questo punto, seguendo il confine provinciale Siena-Firenze, raggiunge l'incrocio con il confine della provincia di Arezzo, risalendo il confine Firenze-Arezzo raggiunge M. Falterona, ricongiungendosi al punto di partenza di questa descrizione.

(È approvato).

Allegato B

La delimitazione del territorio dell'Ente da classificarsi come comprensorio di bonifica di prima categoria è rappresentata da un perimetro che comprende una superficie di Ha. 599.000, che può sommariamente delinearli:

partendo dal confine interprovinciale Firenze-Arezzo a Pian di Scò, attraversa i Comuni di Pian di Scò e Castelfranco di Sopra, quindi segue il confine comunale fra Terranova Bracciolini e Loro Ciuffenna fino a località Borro, quindi il confine Loro Ciuffenna Castiglion Fibocchi per breve tratto fino a C. Politi, quindi attraversa il Comune di Castiglion Fibocchi e quello di Capolona; a S. Martino sopra Arno si affianca per un piccolo tratto all'Arno, quindi se ne discosta leggermente dopo Capolona continuando però a decorrere parallelamente al fiume, attraverso Bacciano, Zenna, Pieve Socana, poi se ne allontana ancora passando per Riosecco, vicino a S. Martino, sale verso nord fino ad attraversare immediatamente a sud di Stia, la strada che va da Pratovecchio a Stia e l'Arno; quindi dopo Stia vecchia volge a

sud fino al Ponte a Poppi, torna a nord fino a Lierna, quindi scende a sud nuovamente fino a Bibbiena e torna a nord-est passando per Gressa-Fanghella (m. 993) tornando poi decisamente a sud per Querceto-Campi, Rassina, Subbiano correndo per quest'ultimo tratto parallelo e adiacente alla riva sinistra dell'Arno, da cui poi si discosta passando ad est di Arezzo attraverso Chiassa, Staggiano; lasciati ad est Pieve di Rigutino e Castiglion Fiorentino, si addentra ad est sotto forma di cuneo sino a toccare S. Cristina per scendere poi a Cortona; quindi dopo aver costeggiato per breve tratto il confine provinciale Perugia-Arezzo entra in provincia di Perugia a M. Castelluccio (m. 747) si sposta ad est passando sotto Castel Rigone, segue poi il confine comunale di Passignano e Umbertide passando per C. Spicchio, C. S. Lucia, Piano del Nese, Castiglion Ugolino, da cui poi sale a nord seguendo la riva destra del Tevere per Umbertide, discostandosi un po' solo nei pressi di Lugnano, fino a Città di Castello. Di qui, si addentra nella valle del Cerfone e attraverso Anghiari, sale a nord attraversando il Tevere a Badia Sucasale, fino a S. Piero in Villa; scende poi fino a S. Sepolcro, S. Giustino, seguendo la S.S. n. 3-bis che lascia per Lama, Città di Castello, dove segue la S.S. n. 3-bis fino a località C. Cavaliere dove si sposta ad est passando per località M. Madonna dei Confini (m. 400), scende ad Umbertide, da dove costeggia di nuovo la S.S. n. 3-bis fino al Km. 114, poi la lascia ad ovest e passa nei pressi di Coltavolino, Morleschio, Piccione Monteverde, dopo di che segue la valle del Chiascio fino a verso Sterpeto e Palazzo. Dopo essere passato per Assisi e a nord di Spello attraverso Madonna di Spello, Collepinio, Colle S. Lorenzo, Ravignano, scende ancora a sud per Belfiore, Colle S. Lorenzo, S. Stefano dei Piccioni, fino a Matigge, si sposta a nord-est fino a Castiglione, poi, passando ad est di Trevi, scende a sud per Pissignano fino a Palazzaccio, da dove, piegando prima ad est e poi a nord, passa per M. Castellana, M. Vergozze e M. Carpegna fino ad Agliano, di poi scende a sud passando per M. Santo.

Di qui prosegue per M. Maggiore, M. Piano, Balmocchia, Castelmonte, Pizzo Corno,

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

16ª SEDUTA (4 giugno 1964)

La Forcella, fino al confine provinciale Perugia-Terni in località M. Castiglione; da qui seguendo detto confine risale fino a Cima Panco, raggiunge il confine comunale di Massa Martana; da qui risalendo a nord passa in prossimità di Monte Forzano, S. Pietro, Mastino, Cucco sino a Colle del Marchese; piega poi ad ovest per Giano dell'Umbria, Le Rocchette, scende a sud verso Castel Ritaldi, Massa Martana fino a Montecastro. Di qui si sposta verso ovest seguendo per lungo tratto fino al Poggio la Croce il confine provinciale Perugia-Terni attraverso Vismano, Pesciano, Pozzaccio, Camerata, Osteriaccia, La Roccaccia (m. 410), Titignano, Le Caselle, Ripalvella, Collelungo, Poggio Aquilone, Migliano, Poggio della Croce. Lascia a sud il confine provinciale Perugia-Terni e passa per Poggio Mardella, M. Vergnano, Mercatello, Castiglione Fosco, Mecereeto, Piegaro, Palazzone; riprende il confine provinciale fino alla statale 71 Umbro-Casentinese che segue fino a Monteleone. Passa quindi per Montegabbione, Montegiove e va a incontrarsi con il confine comunale di S. Venanzo. Proseguendo verso sud lo segue sino nei pressi della località La Selva a quota 669.

Piega ora verso sud passando per Monte della Colonna e Poggio Casalini fino ad incontrare il confine comunale Boschi-Orvieto, nei pressi di Corbara sul fiume Tevere. Segue il Tevere fino alla confluenza con il fiume Paglia e passando poi per S. Egidio incontra il confine provinciale Terni-Viterbo, che segue fino all'incrocio dei confini delle tre provincie Terni, Siena e Viterbo. Prosegue lungo il confine provinciale di Terni-Siena fino a località Podernuovo, risalendo verso Monte Cetona per passare a Poggio Piano, Poggio Camporale, Poggio Rotondo, Poggio Pietra Porciana e prosegue per Poggio Rullo, La Foce. Di qui segue la strada che da Montepulciano va a Sovicciano, Piazza di Siena, Villa dei Boschi, Poggio Pinci, da dove, piegando verso est lungo la strada provinciale per Asciano raggiunge sulla statale n. 73 Taverna d'Arbia. Segue la statale n. 73 fino all'innesto con la statale n. 2 (Cassia) che segue fino al confine provinciale Firenze-Siena nei pressi di Poggibonsi.

Da questo punto, seguendo il confine provinciale Siena-Firenze, raggiunge l'incrocio con il confine della provincia di Arezzo. Risalendo il confine Firenze-Arezzo raggiunge Pian di Scò, ricongiungendosi così al punto di partenza di questa descrizione.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso, che, in seguito al coordinamento, risulta così formulato:

Art. 1.

Il territorio di interesse dell'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana senese, perugina, aretina, delle valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'alta Valle del Tevere umbro-toscana, istituito con la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è quello compreso entro i confini indicati nell'allegato A alla presente legge.

Art. 2.

In applicazione dell'articolo 11 della citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048, sono classificati comprensori di bonifica di prima categoria ai sensi del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche e integrazioni, quei territori compresi nelle zone di operatività dell'Ente entro i confini indicati nell'allegato B alla presente legge.

Sono estese al territorio in cui opera l'Ente, le provvidenze previste dagli articoli 7 e 44 delle norme sulla bonifica integrale, approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dagli articoli 8, 11 e 24 della legge 2 giugno 1961, n. 454, in favore dei comprensori di prima categoria ricadenti nella Maremma toscana.

Ai comprensori di bonifica ricadenti nel territorio di operatività dell'Ente si applicano, inoltre, le norme di cui all'articolo 19 del regio decreto 26 luglio 1929, n. 1530.

Art. 3.

Nelle zone classificate a comprensorio di bonifica di cui al precedente articolo, ove

non esistano Consorzi fra proprietari, l'Ente assume tutte le iniziative e i compiti previsti dal citato regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

L'articolo 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'Ente autonomo il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il Presidente ed il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio di amministrazione è composto di:

a) un Presidente scelto in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

b) due Vice presidenti scelti in due terne proposte dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

c) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero dei lavori pubblici, ed uno del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri;

d) tre rappresentanti degli agricoltori, tre rappresentanti dei coltivatori diretti, tre rappresentanti dei mezzadri, designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative operanti nelle provincie di Arezzo, Siena e Perugia;

e) i Presidenti dei Consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza dell'Ente;

f) i Presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura delle provincie di Arezzo, Siena e Perugia, o un loro delegato;

g) un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni provinciali di Arezzo, Siena e Perugia.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

La Giunta esecutiva dell'Ente è composta del Presidente, dei due Vice Presidenti e

di quattro consiglieri rappresentanti le provincie interessate, eletti dal Consiglio di amministrazione, i quali durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi, e tre supplenti, funzionari rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro. Esso è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati ».

Art. 5.

La Giunta collabora col Presidente nella predisposizione dei principali atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione e particolarmente:

a) statuto, regolamento del personale e norme per il funzionamento dei servizi;

b) bilancio preventivo, conto consuntivo e relazioni relative;

c) piano di classifica della proprietà ai fini della determinazione dei criteri di contribuzione.

Spetta alla Giunta provvedere nelle seguenti materie, ferme restando le attribuzioni del Consiglio:

a) sui servizi di esattoria, tesoreria e cassa;

b) sui ruoli di contribuzione in conformità al piano di classifica e al bilancio preventivo approvati dal Consiglio;

c) sui progetti esecutivi e le perizie di variante;

d) sulle licenze e concessioni temporanee;

e) sugli impegni di spesa di importo non superiore ai 30 milioni, restando demandati alla competenza del Consiglio gli impegni d'importo superiore;

f) su altri affari che il Consiglio ritenga di demandare alla Giunta in sede consultiva o deliberante.

Art. 6.

L'articolo 5 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente, può deliberare in via d'urgenza su materie che non eccedono l'ordinaria amministrazione, convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione e la Giunta esecutiva, e ne esegue le deliberazioni.

Può inoltre assumere impegni di spesa per importo non superiore ai 10 milioni.

Le deliberazioni assunte in via d'urgenza devono essere sottoposte all'esame della Giunta esecutiva, che deve essere convocata entro il termine di 20 giorni.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei Vice presidenti da lui incaricato ».

Art. 7.

All'articolo 7 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, le parole: « del Vice presidente » sono sostituite dalle altre: « dei Vice presidenti ».

ALLEGATO A

DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO DI OPERATIVITA' DELL'ENTE

La linea che circonda il territorio di competenza dell'Ente ha il seguente sviluppo:

partendo dal confine interprovinciale Arezzo-Firenze-Forlì in località M. Falterona (m. 1654) segue il confine provinciale Arezzo-Forlì lungo la dorsale appenninica attraverso Poggio Scali (m. 1520), Passo Fangacci (m. 1234), Passo dei Mandrioli (m. 1133), Passo Rotta dei Cavalli (m. 1172), M. Nero (m. 1234), fino a Poggio Castagnolo (m. 1172); di qui segue il confine comunale del tratto contiguo nei Comuni di Pieve S. Stefano e Badia Tedalda, passando per il M. Zucca (m. 1263), per raggiungere, lungo il crinale, Poggio dell'Aquila (m. 1037) e quindi, attraverso M. dei Frati (m. 1454), raggiunge a M. Maggiore (m. 1384) il confine provinciale Arezzo-Pesaro che segue fino alla località « Il Montaccio »; di qui attraversa M. Moricce (m. 968) e M. Valmeronte (m. 978) ritrova il confine provinciale Perugia-Pesaro che segue fino alla Madonna dei Cinque Faggi e da qui si stacca di nuovo dal confine provinciale per risalire a M. Splendore (m. 773) passare per il M. Castellaccio (m. 839), Passo del Cardinale, M. di Petazzano, Madonna del Carmine e proseguire verso M. Pollo lungo il crinale, fino a raggiungere M. Picognola a quota 972.

Prosegue attraverso M. Le Pianelle (m. 983), M. Motette (m. 1331), M. Le Gronde (m. 1373), M. Cucco (m. 1566) e di qui arriva al confine provinciale Perugia-Ancona in località M. Lo Spicchio (m. 1200); da qui volge a Sud, seguendo detto confine, toccando Colle di Fossato (m. 740) e quindi M. Maggio (m. 1361), sino a Campottone; da qui segue il confine provinciale Perugia-Macerata, proseguendo verso Sud attraverso M. Berella (m. 1095), M. Pennino (m. 1570), Colfiorito (m. 763), e quindi poco dopo M. La Macchia (m. 1039), lascia il confine provinciale Perugia-Macerata per risalire la dorsale dell'Appennino umbro toccando le località di M. S. Salvatore (m. 1143), M. Fugo (m. 1120), Colle Valeo (m. 929) fino a M. Santo (m. 1329), di qui prosegue attraverso M. Maggiore (m. 1428) fino a M. Piano (m. 904).

Da M. Piano attraverso Vallocchia, Castelmonte, Pizzo Corno (m. 1148), La Forcella (m. 828), arriva al confine provinciale Perugia-Terni in località M. Castiglione (m. 928); da qui segue detto confine per Cima Panco (m. 1042), Villa S. Faustino e La Roccaccia (m. 411), seguendo poi il corso del Tevere fino alla confluenza con il fiume Paglia. Si stacca per raggiungere S. Egidio sul confine provinciale Terni-Viterbo, che segue fino a S. Pietro Acquaeortus. Risale poi verso Nord passando per S. Casciano, Monte Cetona, Poggio Piano (m. 833), Poggio Camporale, Poggio Rotondo, Poggio Pietraporciana, Poggio Rullo, La Foce, Montepulciano; di qui, lungo la strada che da Montepulciano va a Sivicciano, raggiunge Piazza di Siena, Villa dei Boschi, Poggio Pinci, da dove, piegando verso est lungo la strada provinciale per Asciano, raggiunge sulla statale n. 73 Taverne d'Arbia. Segue la statale n. 73 fino all'innesto con la statale n. 2 (Cassia) che segue fino al confine provinciale Firenze-Siena nei pressi di Poggibonsi.

Da questo punto, seguendo il confine provinciale Siena-Firenze, raggiunge l'incrocio con il confine della provincia di Arezzo. Risalendo il confine Firenze-Arezzo raggiunge M. Falterona, ricongiungendosi al punto di partenza di questa descrizione.

ALLEGATO B

La delimitazione del territorio dell'Ente da classificare come comprensorio di bonifica di prima categoria è rappresentata da un perimetro che comprende una superficie di Ha. 599.000, che può così sommariamente delinearsi:

partendo dal confine interprovinciale Firenze-Arezzo a Pian di Scò, attraversa i Comuni di Pian di Scò e Castelnuovo di Sopra, quindi segue il confine comunale fra Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna fino a località Borro, quindi il confine Loro Ciuffenna Castiglione Fibocchi per breve tratto fino a C. Politi, quindi attraversa il Comune di Castiglione Fibocchi e quello di Capolona; a S. Martino sopra Arno si affianca per un piccolo tratto all'Arno, quindi se ne discosta leggermente dopo Capolona continuando però a decorrere parallelamente al fiume, attraverso Baciano, Zenna, Pieve Socana, poi se ne allontana ancora passando per Riosecco, vicino a S. Martino, sale verso nord fino ad attraversare immediatamente a sud di Stia, la strada che va da Pratovecchio a Stia e l'Arno; quindi dopo Stia vecchia volge a sud fino al Ponte a Poppi, torna a nord fino a Lierna, quindi scende a sud nuovamente fino a Bibbiena e torna a nord-est passando per Gressa-Fanghella (m. 993) tornando poi decisamente a sud per Querceto-Campi, Rassina, Subbiano correndo per quest'ultimo tratto parallelo e adiacente alla riva sinistra dell'Arno, da cui poi si discosta passando ad est di Arezzo attraverso Chiassa, Staggiano; lasciato ad est Pieve di Rigutino e Castiglione Fiorentino, si addentra ad est sotto forma di cuneo sino a toccare S. Cristina per scendere poi a Cortona; quindi dopo aver costeggiato per breve tratto il confine provinciale Perugia-Arezzo entra in provincia di Perugia a M. Castelluccio (m. 747) si sposta ad est passando sotto Castel Rigone, segue poi il confine comunale di Passignano e Umbertide passando per C. Spicchio, C. S. Lucia, Piano del Nese, Castiglione Ugolino, da cui poi sale a nord seguendo la riva destra del Tevere per Umbertide, discostandosi un po' solo nei pressi di Lugnano, fino a Città di Castello. Di qui, si addentra nella valle del Cerfone e attraverso An-

ghiari, sale a nord attraversando il Tevere a Badia Sucaselli, fino a S. Piero in Villa; scende poi fino a S. Sepolcro, S. Giustino, seguendo la S.S. n. 3-bis che lascia per Lama, Città di Castello dove segue la S.S. n. 3-bis fino a località C. Cavaliere dove si sposta ad est passando per località M. Madonna dei Confini (m. 400), scende ad Umbertide, da dove costeggia di nuovo la S.S. n. 3-bis fino al Km. 114, poi la lascia ad ovest e passa nei pressi di Coltavolino, Morleschio, Piccione Monteverde, dopo di che segue la valle del Chiascio fino a verso Sterpeto e Palazzo. Dopo essere passato per Assisi e a nord di Spello attraverso Mad. di Spello, Collepinò, Colle S. Lorenzo, Ravignano, scende ancora a sud per Belfiore, Colle S. Lorenzo, S. Stefano dei Piccioni, fino a Matigge, si sposta a nord-est fino a Castiglione, poi, passando ad est di Trevi, scende a sud per Pissignano fino a Palazzaccio, da dove, piegando prima ad est e poi a nord, passa per M. Castellana, M. Vergozze e M. Carpegna fino ad Agliano, di poi scende a sud passando per M. Santo.

Di qui prosegue per M. Maggiore, M. Piano, Balmocchia, Castelmonte, Pizzo Corno, La Forcella, fino al confine provinciale Perugia-Terni in località M. Castiglione; da qui seguendo detto confine risale fino a Cima Panco, raggiunge il confine comunale di Massa Martana; da qui risalendo a nord passa in prossimità di Monte Forzano, S. Pietro, Mastino, Cucco sino a Colle del Marchese; piega poi ad ovest per Giano dell'Umbria, Le Rocchette, scende a sud verso Castel Ritaldi, Massa Martana fino a Montecastro. Di qui si sposta verso ovest seguendo per lungo tratto fino al Poggio la Croce il confine provinciale Perugia-Terni attraverso Vismano, Pesciano, Pozzaccio, Camerata, Osteriaccia, La Rocaccia (m. 410), Titignano, Le Caselle, Ripalvella, Collelungo, Poggio Aquilone, Migliano, Poggio della Croce. Lascia a sud il confine provinciale Perugia-Terni e passa per Poggio Mardella, M. Vergnano, Mercatello, Castiglione Fosco, Mecereeto, Piegaro, Palazzone; riprende il confine provinciale fino alla statale 71 Umbro-Casentinese che segue fino a Monteleone. Passa quindi per Montegabbione, Montegiove e va a incontrarsi con il confine comunale di S. Venanzo. Proseguendo verso sud lo segue sino nei pressi della località La Selva a quota 669.

Piega ora verso sud passando per Monte della Colonna e Poggio Casalini fino ad incontrare il confine comunale Boschi-Orvieto, nei pressi di Corbara sul fiume Tevere. Segue il Tevere fino alla confluenza con il fiume Paglia e passando poi per S. Egidio incontra il confine provinciale Terni-Viterbo, che segue fino all'incrocio dei confini delle tre provincie Terni, Siena e Viterbo. Prosegue lungo il confine provinciale di Terni-Siena fino a località Podernuovo, risalendo verso Monte Cetona per passare a Poggio Piano, Poggio Camporale, Poggio Rotondo, Poggio Pietra Porciana e prosegue per Poggio Rullo, La Foce. Di qui segue la strada che da Montepulciano va a Sovicciano, Piazza di Siena, Villa dei Boschi, Poggio Pinci, da dove, piegando verso est lungo la strada provinciale per Asciano raggiunge sulla statale n. 73 Taverne d'Arbia. Segue la statale n. 73 fino all'innesto con la statale n. 2 (Cassia) che segue fino al confine provinciale Firenze-Siena nei pressi di Poggibonsi.

Da questo punto, seguendo il confine provinciale Siena-Firenze, raggiunge l'incrocio con il confine della provincia di Arezzo. Risalendo il confine Firenze-Arezzo raggiunge Pian di Scò, ricongiungendosi così al punto di partenza di questa descrizione.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri: « Modifica dell'articolo 29 della legge 2 giugno 1961, n. 454, recante il Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura » (511) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati De Marzi Fernando, Zugno, Castellucci, Prearo, Armani, Graziosi e Pucci Ernesto: « Modifica dell'articolo 29 della legge 2 giugno 1961, n. 454, recante il Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 29 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è così modificato:

« Tra i materiali esenti dalla imposta di consumo, ai sensi dell'articolo 30, n. 6, del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, rientrano anche quelli impiegati nella costruzione e riparazione, da parte di agricoltori o di allevatori singoli o associati, di impianti e di attrezzature per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e degli allevamenti ed impianti e attrezzature per stabulare, parchare e far pascolare gli animali e gli uccelli nonché quelli impiegati per la costruzione e riparazione di abitazioni e di uffici e servizi, annessi alle aziende agrarie e agli allevamenti ».

P A J E T T A , relatore. L'oggetto di questo disegno di legge è una proposta di modifica all'articolo 29 della legge 2 giugno 1961, n. 454, recante il Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura. Il suo scopo, in sostanza, è quello di esentare dalla tassa di consumo certe opere che sono direttamente o indirettamente inerenti all'agricoltura.

Poichè, pertanto, con questo disegno di legge si viene ad alleviare gli oneri in tema di agricoltura e poichè la 5ª Commissione ha dichiarato di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento raccomandando alla Commissione di accoglierlo e di approvarlo.

G O M E Z D' A Y A L A . Il disegno di legge al nostro esame non affronta in modo organico tutta la materia. Trattandosi, tuttavia, di una migliore interpretazione della norma contenuta nel testo unico della finanza locale che reca, sostanzialmente, un vantaggio agli agricoltori, mi dichiaro favorevole alla sua approvazione.

A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste. A nome del Governo dichiaro di essere favorevole all'accoglimento di questo disegno di legge, data la evidente utilità che reca allo sviluppo dell'agricoltura.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cruciani e Radi: « Modifiche e integrazioni alla legge 23 dicembre 1917, n. 2043, relativa al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del lago Trasimeno » (510) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cruciani e Radi: « Modifiche e integrazioni alla legge 23 dicembre 1917, n. 2043, relativa al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del lago Trasimeno », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

T I B E R I , relatore. Signor Presidente, Signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, molto brevemente illustrerò le ragioni che

stanno in favore dell'accettazione del disegno di legge all'esame, il quale, sostanzialmente, prevede la modifica dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043.

Tale modifica comporta, soprattutto, una migliore rappresentatività nell'ambito del Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del lago Trasimeno.

Nell'articolo 1 di questo disegno di legge si dice che l'esercizio del diritto di pesca e tutti i proventi derivanti da licenze e concessioni nell'area del lago Trasimeno sono ceduti al Consorzio in parola. Tale cessione comporta la corresponsione di un canone annuo pari ad un terzo degli utili netti annuali del Consorzio.

Sempre l'articolo 1, inoltre, porta la descrizione degli enti che devono essere rappresentati nell'ambito del Consorzio stesso per giungere ad una migliore e più qualificata azione.

Il secondo articolo, che in pratica è soltanto una aggiunta, un 5-bis, prevede che il taglio delle canne e dell'erba palustre nelle acque del lago e nella zona compresa tra il litorale e i confini dei fondi privati è concesso, gratuitamente, ai pescatori in possesso di licenza e, in via subordinata, ai proprietari frontisti nei limiti delle strette esigenze agricole del fondo.

L'articolo 3 prevede la corresponsione da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste di un contributo annuo di lire 10 milioni.

La Commissione finanze e tesoro, pur con qualche lieve riserva, si è espressa in senso favorevole.

In particolare essa ha rilevato, da una parte, l'eccessivo numero di rappresentanti che il Consorzio in questione verrebbe ad avere. A tale proposito, però, possiamo rilevare che questo numero superiore di rappresentanti deve significare un contributo migliore alla realizzazione dei fini che il Consorzio si prefigge. Dall'altra parte, la Commissione finanze e tesoro precisa, per quanto attiene all'articolo 2, che sarebbe opportuno, in linea di principio, che ad ogni concessione di un bene dello Stato, corrispondesse un canone, almeno ricognitivo.

Io ritengo che si possa sorvolare su questa riserva della Commissione finanze e te-

soro, dal momento che si tratta di uso di canne e di erba palustre che viene offerta innanzi tutto ai pescatori e poi agli agricoltori delle zone limitrofe. Del resto, il parere della 5ª Commisisione termina dicendo: « Quanto sopra esposto alla cortese attenzione della Commissione di merito, la Commissione finanze e tesoro comunica di non opporsi, peraltro, all'ulteriore corso del provvedimento ».

Pertanto, per i motivi sopra detti il relatore dichiara di essere favorevole all'accoglimento del disegno di legge in questione.

A N T O N I O Z Z I, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Per la sicura utilità che presenta il disegno di legge al nostro esame, a nome del Governo dichiaro di essere favorevole al suo accoglimento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art 1.

L'articolo 5 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio del diritto di pesca e tutti i proventi derivanti da licenze o concessioni nell'area del lago Trasimeno, eccettuati i canoni per la concessione dei porti e pontili di approdo e quelli di affitto di immobili, sono ceduti al Consorzio per la pesca e la acquicoltura del Trasimeno. La cessione comporta la corresponsione di un canone annuo pari a un terzo degli utili netti annuali del Consorzio.

Con atto approvato dal Ministero per l'agricoltura e foreste lo statuto del Consorzio dovrà essere modificato per comprendere nella Rappresentanza consorziale:

- 1) un rappresentante del Ministero per l'agricoltura e foreste;
- 2) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- 3) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

4) i sindaci di ciascuno dei comuni circumlacuali (Castiglion del Lago, Magione, Panicale, Passignano e Tuoro);

5) il direttore dell'Istituto universitario di idrobiologia e piscicoltura di Monte del Lago;

6) il presidente del Consorzio per la bonifica del Lago Trasimeno;

7) undici rappresentanti nominati dall'assemblea generale del Consorzio tra i pescatori esercenti con regolare licenza e i concessionari di posti di pesca.

Dietro richiesta del Consorzio avanzata con almeno due mesi di anticipo i Ministeri e l'Amministrazione provinciale interessati provvederanno alla designazione dei funzionari loro rappresentanti per la durata di un triennio.

Il Consorzio erogherà i proventi netti di sua spettanza in opere di miglioramento e sviluppo della sua attività nell'ambito dei compiti statutari, osservando i criteri che saranno determinati dal Ministero per l'agricoltura e foreste ».

(*È approvato*).

Art. 2.

All'articolo 5 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043 è aggiunto il seguente:

Articolo 5-bis. — « Il taglio delle canne e dell'erba palustre (candelone) nelle acque del lago e nella zona compresa tra il litorale e i confini dei fondi privati è concesso:

1) ai pescatori in possesso di licenza, senza obbligo di corresponsione alcuna, a scopo di esercizio della pesca;

2) successivamente ed in via subordinata, ai proprietari frontisti nei limiti delle strette esigenze agricole del fondo.

Il diritto al taglio di eventuali eccedenze è compreso nella cessione di cui all'articolo precedente ».

C A P O N I . Quando all'articolo 2 si dice: « in via subordinata ai proprietari frontisti » ci si riferisce ai proprietari dei fondi, con esclusione, quindi, dei mezzadri; la

qual cosa non mi sembra giusta. Tuttavia, per non rimandare l'approvazione di questo disegno di legge, non insisterò su tale argomento.

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Il disegno di legge parla di esigenze agricole del fondo e quindi, in sostanza, il taglio delle canne e dell'erba palustre viene concesso per la utilizzazione del fondo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Ministero per l'agricoltura e foreste concederà al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno un contributo annuo di lire 10 milioni.

Al relativo onere si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 4.

Sono abrogate tutte le norme del Regolamento per l'esecuzione della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, approvato con decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 848, in contrasto con la presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari